

ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO

TRA

REGIONE LOMBARDIA

E

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPo)

**PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVO ED ESECUTIVA E PER LA REALIZZAZIONE DEL LOTTO
FUNZIONALE - SUZZARA (CONFINO EMILIA-ROMAGNA/LOMBARDIA) - QUINGENTOLE
(TRATTA L6) – DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO - CUP B81B22001310002**

Regione Lombardia (di seguito denominata anche "**Regione**"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da ... giusta delega ...

E

Agenzia Interregionale per il Fiume Po (di seguito **AIPO**), con sede legale in Parma, Via Garibaldi 75 C.F. 92116650349, rappresentata dal

VISTE:

- la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" in attuazione della Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e le D.G.R. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, n. XI/4381 del 3 marzo 2021 e la D.G.R. n. XII/1965 del 4 marzo 2024, che hanno aggiornato tale Programma;
- nello specifico la D.G.R. n. XII/1965 del 4 marzo 2024 nel cui allegato 1 rientra l'intervento denominato "VENTO - Lotti di completamento" in cui è compreso il lotto funzionale Suzzara (confine Emilia-Romagna/Lombardia) – Quingentole (Tratta L6);
- il Decreto Ministeriale n. 4 del 2022 emanato dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS) di concerto con i Ministeri della Cultura e del Turismo;
- la D.G.R. n. XI/6378 del 16 maggio 2022 di approvazione dello schema di Accordo tra Regione Lombardia e l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);

RICHIAMATO l'Accordo per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e per la realizzazione del lotto funzionale Suzzara (confine Emilia-Romagna/Lombardia) – Quingentole (Tratta L6) della Ciclovia Turistica Nazionale Vento sottoscritto in data 19 maggio 2022 da AIPO e Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:

- con nota del 17 gennaio 2024 acquisita in pari data al protocollo reg. n S1.2024.0000515 avente come oggetto: "MN-E-10-MD - TRATTO DELLA CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE VENTO Tratto L6. Tratto da Suzzara (MN) a Quingentole (MN) - CUP B81B22001310002. Richiesta di proroga dei tempi di attuazione dei lavori previsti dall'accordo sottoscritto tra AIPO e Regione Lombardia il 19/05/2022", AIPO chiedeva "la proroga dei tempi di attuazione di cui all'art. 7 della convenzione di cui all'oggetto, principalmente a causa di problematiche emerse in corso di progettazione;

- con nota del 31 gennaio 2024, prot. reg. n. S1.2024.0001016, Regione Lombardia procedeva ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 notificando ad AIPO il preavviso di rigetto dell'istanza di proroga in quanto presentata oltre la scadenza del termine del 1 gennaio 2024 previsto dall'art. 7 citato;
- con successiva nota dell'8 febbraio 2024, acquisita in pari data al prot. reg. n. S1.2024.0001326 AIPO trasmetteva le proprie osservazioni, motivando che *“la modifica dei tempi di attuazione, di cui all'art. 7 dell'accordo di cui all'oggetto, è richiesta principalmente a causa delle problematiche progettuali riferite alla definizione degli interventi compatibili con i progetti di rifacimento degli argini maestri del fiume Po, in particolare nel tratto in prossimità della foce Secchia, e alla necessità di spostare il tracciato dall'argine golenale all'argine maestro a San Benedetto Po, per rispettare le condizioni espresse in sede di conferenza di servizi. Inoltre, è stato necessario spostare il ponte di attraversamento del fiume Secchia, in una zona più a valle di circa un centinaio di metri rispetto al progetto preliminare, per evitare interferenze con la botte sifone ivi presente. Determinando approfondimenti ed ulteriori analisi”*;

PRESO ATTO che con nota del 26 febbraio 2024, prot. reg. n. S1.2024.0001758, Regione Lombardia riteneva di dover accogliere l'istanza di proroga al fine di garantire il pieno perseguimento dell'interesse pubblico alla completa realizzazione dell'opera e lo comunicava ad AIPO;

RILEVATO che il nuovo cronoprogramma dell'intervento trasmesso da AIPO con la nota dell'8 febbraio 2024 citata riporta le seguenti date:

CONSEGNA LAVORI	15/10/2024
TERMINE LAVORI	31/12/2025

RILEVATO, pertanto che, in ogni caso, il termine ultimo dei lavori del 30 giugno 2026 di cui al D.M. n. 4 del 2022 volto a garantire il completamento contestuale di tutti i lotti non viene modificato;

Tutto ciò premesso e condiviso,
con il presente Atto Integrativo le Parti stabiliscono quanto segue:

Art. 1

Modifica dell'art 7 “TEMPI DI ATTUAZIONE” dell'Accordo 19 maggio 2022

L'Art. 7 “TEMPI DI ATTUAZIONE” dell'Accordo del 19 maggio 2022 è sostituito dal seguente:

Per dare attuazione all'oggetto del presente Accordo, AIPO si impegna a:

- rispettare i seguenti termini:
 - consegna lavori entro 15.10.2024

- conclusione dei lavori entro il 31.12.2025;
- verificare periodicamente l'avanzamento delle attività oggetto dal presente Accordo, e a segnalare con sollecitudine a Regione Lombardia ogni scostamento ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione della progettazione, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive per riportare le tempistiche entro i termini sopra indicati.

Nel caso in cui i termini di consegna e/o conclusione dei lavori dell'intervento, come sopra riportati, non venissero rispettati, sarà obbligo di AIPO trasmettere, entro i medesimi termini a Regione Lombardia, richiesta di proroga ai sensi dell'art. 27 della L.R. 34/78 specificando le ragioni del mancato rispetto del cronoprogramma non imputabili ad AIPO.

AIPO dovrà costantemente monitorare le tempistiche rispetto ai termini suddetti che comportano la decadenza del finanziamento ed il recupero da parte di Regione Lombardia delle somme già erogate.

ART. 2

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, resta valido ed efficace quanto stabilito dall'Accordo sottoscritto dalle parti il 19 maggio 2022, di cui sono fatti salvi gli effetti.

REGIONE LOMBARDIA ...

AIPO ...